

N. 18542/14 R.G. notizie di reato/Mod.21

N. 32602/14 R.G. G.I.P.



Tribunale di Napoli

Sezione del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

- artt.409, comma 1°, 411 c.p.p., 125 disp. att. al c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari

letti gli atti del procedimento penale suindicato;
esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 29.11.2016;
sentite le Parti in camera di consiglio;

OSSERVA

L'opposizione alla richiesta di archiviazione è infondata e deve essere pertanto rigettata. Invero il procedimento è stato originato dalla querela sporta dal dr. Augusto Guzzo (perito fonico) in ragione di quanto accaduto durante il processo celebratosi innanzi al Tribunale penale di S.M.C. Vetere nei confronti di Bova Antonio + 1 e durante la causa civile intentata contro di lui dal suddetto Bova, condannato in primo grado ma assolto in appello. Infatti il Tribunale di S.M.C. Vetere nominava il dr. Guzzo perito fonico affinché procedesse a comparazione fonica per accertare la riconducibilità o meno della voce dei parlatori di due intercettazioni telefoniche agli imputati Bova Antonio e Bova Giovanni, tratti a giudizio anche in ragione degli esiti positivi di un'analogha consulenza tecnica disposta dal P.M. nel corso delle indagini preliminari ed espletata dall'ing. Roberto Porto. Il dr. Guzzo asseriva la compatibilità con la voce di Bova Antonio, giungendo invece ad un giudizio di non compatibilità quanto a Bova Giovanni che veniva quindi assolto. Nel giudizio d'appello proposto da Bova Antonio, la Corte disponeva la rinnovazione della perizia, affidando l'incarico a Cupperi Antonino che, in linea con i consulenti tecnici della difesa prof. Antonio Romito e prof. Andrea Paoloni, ribaltava il giudizio formulato dall'ing. Porto e dal dr. Guzzo. Pertanto anche Bova Antonio veniva assolto e, assistito dall'avv. Michele Marra, citava innanzi al Tribunale civile di Napoli il dr. Guzzo per il risarcimento del danno connesso alla detenzione sofferta, a suo dire, per colpa dell'attività peritale. Nel corso della causa civile, ai fini della valutazione della correttezza dell'operato del dr. Guzzo, il giudice nominava quale C.T.U. Mariano Pitzianti. Nelle more del processo civile il dr. Guzzo denunciava il perito Cupperi, i consulenti tecnici Paoloni e Romito, nonché il C.T.U. Pitzianti, in ragione di quanto da loro relazionato e/o testimoniato, ritenendo che il loro operato screditasse ingiustamente il suo, così esponendolo al rischio di un'ingiusta condanna in sede civile. Il dr.



Guzzo denunciava altresì Bova Antonio e l'avv. Marra sia in ragione delle argomentazioni addotte a sostegno dell'azione esperita in sede civile, fondate inevitabilmente proprio sui giudizi formulati dagli odierni coindagati, che dei toni e delle espressioni utilizzati. Il procedimento è iscritto per i reati di cui agli artt. 476-479 c.p., 595 c.p., 372 c.p., 373 c.p., 368 c.p., da riferire a ciascun indagato in ragione del diverso ruolo svolto. Assunte sommarie informazioni dal dr. Guzzo e dall'ing. Porto, il P.M. disponeva una consulenza tecnica finalizzata ad accertare la sussistenza di condotte illecite in capo agli indagati Cupperi, Paoloni, Romito e Pitzianti.

Va preliminarmente chiarito che non è questa la sede per ripetere il processo penale a carico di Bova Antonio, né tantomeno per entrare nel merito della sentenza civile. Dalla consulenza tecnica disposta dal PM in questa procedura ed espletata dai periti Giacobbe Vincenzo e Ascione Maurizio emerge che, nonostante siano state rilevate contraddizioni ed incongruenze logiche e, nel caso del Cupperi, "*un madornale errore di matematica elementare*", non sono emersi a carico dei periti e dei consulenti fonici denunciati elementi di prova idonei a delinearne una responsabilità penale. Difatti, premesso che le condotte ascritte a questi ultimi si inseriscono in un contesto di significativa discrezionalità della disciplina tecnica di riferimento e che le inesattezze loro contestate assumerebbero qui rilevanza solo laddove fossero di natura dolosa, non sussiste alcun rilevante indizio di una volontà finalizzata, quanto a Cupperi, Romito e Paoloni, a favorire l'imputato Bova Antonio, quanto al Pitzianti ad agevolare lo stesso nella causa civile. In ragione di quanto evidenziato dai consulenti tecnici nominati dal P.M., la censura da muovere agli indagati afferisce alla circostanza che questi, una volta evidenziata l'insufficienza e quindi l'inidoneità del materiale fonico disponibile, coerentemente si sarebbero dovuti astenere da ogni valutazione comparativa; gli stessi hanno invece proceduto ugualmente, giungendo a valutazioni antitetiche rispetto a quelle cui era pervenuto il dr. Guzzo. Tuttavia il giudizio di inidoneità del materiale fonico è stato condiviso dai consulenti del P.M., per cui si ritiene non sussistano elementi idonei per connotare le emerse illogicità argomentative di un significato diverso da quello riferibile a valutazioni sulla professionalità degli indagati, che esulano dall'oggetto di questo procedimento.

Quanto infine alla posizione dell'avv. Marra e del cliente Antonio Bova, denunciati per il delitto di cui agli artt. 110 e 595 c.p., trova applicazione la esimente prevista dall'art. 598 cod. pen. (in base alla quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria). Invero affinché trovi applicazione la suddetta scriminante è sufficiente che le offese concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente dinanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, a nulla rilevando che esse siano dirette a persone diverse dalle controparti o che queste siano nominativamente indicate e quindi individuabili, dal momento che la operatività della esimente presuppone la esistenza di una condotta lesiva della altrui reputazione, condotta che, viceversa, non sarebbe configurabile se non fosse anche individuabile il suo oggetto.

È, ormai, principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 c.p., è necessario che le espressioni offensive concernano, in modo diretto e immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata. Nella fattispecie sottoposta all'esame di questo Giudice non può dubitarsi dell'esistenza della



rilevanza delle espressioni adoperate nel corpo dell'atto di citazione a giudizio in merito alla controversia nella quale venne prodotta, trattandosi di contestazioni attinenti congruità dell'attività peritale svolta.

Per tutto quanto detto si ritiene di rigettare l'opposizione e accogliere la richiesta di archiviazione

visti gli artt. 409 e 411 c.p.p. e 125 disp. att. al c.p.p. ;

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Napoli il 6 febbraio 2018

Il Giudice per le indagini preliminari
dott.ssa Maria Gabriella Pepe

Depositato in Cancelleria il _____

